

Luiss

Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

Diritto d'autore tra le nuvole

Il cloud nella Direttiva Copyright

Eugenio Prosperetti

eprosperetti@luiss.it

1 dicembre 2022

«Stati Generali del Diritto di Internet 2022»

LUISS




Il diritto d'autore nel cloud

Sappiamo che la Direttiva Copyright DSM e il relativo decreto attuativo prevedono una eccezione per il cloud.

E' interessante domandarsi quale sia l'esatta portata di questa eccezione... anche confrontando l'attuazione della Direttiva nei diversi Stati.

1. L'eccezione sul cloud

Ambiguità del considerando 62 della Direttiva



La Direttiva Copyright ed i servizi cloud

- All'interno della Direttiva Copyright 2019/790 è data specifica attenzione ai servizi cloud.
- Ne troviamo menzione nel considerando 62 e nell'art. 2
- Ad una prima lettura la Direttiva sembra formulare una eccezione che esenterebbe la gran parte dei servizi cloud dall'applicazione delle disposizioni della Direttiva

Il considerando 62: i presupposti dell'eccezione

- la Direttiva tenta di tracciare un distinguo rispetto alla definizione di "prestatore di servizio di condivisione di contenuti online".
- Una formulazione ambigua descrive quali «dovrebbero» essere i servizi cloud fatti salvi dall'eccezione, senza però darne una definizione precisa.
- Al cloud si fa riferimento, indiretto, come ad un «esempio» di applicazione dell'eccezione

Il considerando 62: servizi inclusi – criteri chiari


- Sono inclusi i «servizi che hanno come scopo principale o come uno degli scopi principali quello di **memorizzare e consentire agli utenti di caricare e condividere un gran numero di contenuti, al fine di trarne profitto, direttamente o indirettamente, organizzandoli e promuovendoli per attirare un pubblico più vasto, anche classificandoli e ricorrendo a promozioni mirate al loro interno.**»

Il considerando 62: servizi esclusi – centralità dello scopo di profitto

- Tali servizi [quelli inclusi NdR] non dovrebbero comprendere i servizi che hanno uno scopo principale diverso da quello di consentire agli utenti di caricare e condividere una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore allo scopo di trarre profitto da questa attività.
- «Ad esempio (...) prestatori di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud, che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, come i cyberlocker (...)»

2. La previsione normativa

Una definizione molto sintetica dei servizi esclusi



L'eccezione vera e propria nell'articolo 2


- **Non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online «(...) i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono di caricare contenuti per uso personale»**
- Nessuna traccia del fine di profitto menzionato nel considerando 62... Nessuna menzione dello «scopo principale» del servizio... Tutto sarebbe sussunto nella specifica esemplificazione?

Impossibile supplire la definizione facendo ricorso al considerando

- Secondo i canoni da tempo stabiliti dalla Giurisprudenza CGUE (C-303/19) «il preambolo di un atto dell'Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell'atto in questione, né per interpretare queste disposizioni in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale» (CGUE C-303/19, conformi C-162/97 (§54) e C-418/18 (§76))
- Includere un servizio cloud espressamente escluso sarebbe interpretazione vietata

3. L'attuazione italiana ed

estera
norme attuative non coerenti tra loro sull'eccezione



L'attuazione italiana


Art. 102-sexies L.d.A. introdotto dal D.Lgs. 177/2021 prevede che
«Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (...) i prestatori di **servizi cloud da impresa a impresa** e di **servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale**, *salvo che (...)il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra più utenti*»

- l'Ordonnance n. 2021-580 del 12 maggio 2021, che ha attuato la Direttiva Copyright, prevede, alla Sezione 1, che non siano compresi nella definizione di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online **“i servizi cloud tra imprese ed i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso strettamente personale”**

- l'UrhDAG del 31 maggio 2021 attuativo della Direttiva Copyright
- all'art. 3 prevede che esso non si applica, tra le varie eccezioni, ai **“cloud business-to-business”** e ai **“servizi cloud che consentono agli utenti di caricare files per proprio uso personale”**

3. Conclusioni

L'eccezione «italiana»



L'anomalia italiana dell'eccezione sul cloud

La norma attuativa italiana fa fede ma è oggettivamente diversa dalle attuazioni degli Stati membri presi a riferimento e dal dato testuale della Direttiva.

Viene escluso ogni servizio cloud con funzioni di condivisione tra utenti, dimenticando di valutare il fine del servizio, la quantità di opere

Si trascura il fatto che la Direttiva sembra indicare la piena esclusione dei servizi cloud da impresa a impresa

Ciò pone significativi problemi di compliance nell'uso del cloud in azienda e nella Pubblica Amministrazione, che vanno urgentemente risolti dal Legislatore

Grazie per l'attenzione!

Eugenio Prosperetti – eprosperetti@luiss.it

Cattedra di Algorithm and Data Management Law (Giurisprudenza)

Cattedra di Cyberbusiness Law (Impresa e Management)

